

11

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 216/A III<sup>a</sup> Legislatura

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. APPROVATA NELLA SEDUTA  
CONSILIARE DEL 26-27 GENNAIO 1982 AVENTE AD OGGETTO: "RIOR  
DINO DEI SERVIZI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO  
DELLA PUGLIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL  
PERSONALE""

Approvato dalla G. R. nella seduta del 15/3/82.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26-27 GENNAIO 1982 AVENTE AD OGGETTO: " RIORDINO DEI SERVIZI DEL - L'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ". -

ART. 1

L'ultimo comma dell'art.24 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26-27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 2

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 gennaio 1982 sono soppressi.

ART. 3

L'ultimo comma dell'art. 44 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 4

Il primo comma dell'art. 48 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così comodificato: " Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su ~~richiesta da~~ 5 - 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla Legge 23 Dicembre 1977, n.937 " - .

ART. 5

L'art. 52 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è soppresso.

ART. 6

Il secondo comma dell'art. 76 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così sostituito: " La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione ed alla disponibilità del posto in organico".-

ART. 7

Il primo comma dell'art. 78 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così sostituito: " I dipendenti di ruolo dell'Ente, in servizio dall'1.1.1977, sono inquadrati, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 28 Ottobre 1977, n.32, nei livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle F) e G) allegata alla presente Legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, settite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) corrispondenza tra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;
- b) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, semprechè, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonché della residenza delle condizioni familiari e personali".-

#### ART. 8

L'art. 82 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982 è così modificato: " I dipendenti che alla data del 31.12.1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente Legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale "Assegno personale" pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti economici".-

#### ART. 9

Nel primo, secondo, terzo e quinto comma lettera c) dell'art. 85 della Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982, le parole "allegata tabella C)", "tabella di corrispondenza F", "allegata tabella F)" e "da data non posteriore al 1° Gennaio 1977" sono sostituite rispettivamente, con le parole "Allegata tabella O", "Tabella di corrispondenza O), "Allegata tabella O)" e "da data non posteriore al 1° Aprile 1976".-

#### ART. 10

Nell'art. 88 della Legge Regionale approvata nella seduta Consilia

re del 26 - 27 Gennaio 1982, la data " 5 Maggio 1977 " è sostituita con " 6 Maggio 1977 ".

ART. 11

La tabella F) allegata alla Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 Gennaio 1982, è così sostituita:

" Tabella F) Tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'Ente ed il livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.1977 - 30.9.1978. -

Qualifica rivestita nell'Ente	Livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.1977-30.9.1978
- Addetto alla pulizia -	I
- Commesso Capo - Commesso - Custode - Operaio Comune	II
- Autista Meccanico - Operaio Qualificato - 2 <sup>a</sup> categoria	III
- Coadiutore Superiore-Coad. Sten. Datt. Superiore-Coadiutore Tec. Superiore - Coadiutore Principale-Coadiutore Stenodattilografo e Dattilografo-Coadiutore Tecnico Principale-Coadiutore-Coadiutore Tecnico - Capo Autorimessa - Capo Operaio - Operaio Specializzato	IV
- Segretario Capo-Geometra Capo-Perito Agrario Capo- - Segretario Principale-Perito Agrario Principale-Geometra Principale - Segretario -Perito Agrario-Geometra	V
- Direttore di Sezione-Ispettore Superiore-Ingegnere Sup. - Consigliere-Ispettore-Ingegnere	VI
- Direttore Generale - Direttore Amministrativo - Direttore di Servizio - Direttore di Ufficio-Ispettore Capo Ingegnere Capo	VII

RELAZIONE IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE:

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DE 26 - 27 GENNAIO 1982 AVENTE AD OGGETTO: RIORDINO DEI SERVIZI DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE".-

-----oooOooo-----

Al fine di adeguare la Legge Regionale approvata nella seduta Consiliare del 26 - 27 gennaio 1982, in un'ottica prioritaria di perequazione, omogeneizzazione e quindi di legalitarismo, si è reso necessario predisporre lo unito disegno di legge che, in perfetta attuazione ed aderenza della previsione legislativa di cui alla L.R. 28 ottobre 1977, n.32, uniforma le casistiche pluriformi relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia alla normativa degli stessi dipendenti regionali.-

In ordine alle particolari norme, oggetto della presente Legge, si ritiene opportuno sottoporre le seguenti considerazioni:

Art.1 - La filosofia dell'intero testo legislativo già approvato dal Consiglio Regionale prevede una cornice di garantismo quando viene affermata l'attribuzione e la possibilità di revoca motivata degli incarichi. Non risulta, pertanto, conciliabile con il restante testo il terzo comma dell'articolo 24 ove veniva previsto che erano riconosciute e permanevano validi le posizioni acquisite attraverso mansioni e funzioni affidate da almeno dieci anni con provvedimento formale dell'organo competente. In ragione di tanto se ne propone la relativa soppressione .-

- Art. 2.- In ordine all'articolo 40, si propone la soppressione del secondo comma in quanto l'indennità di funzione spettante al Direttore Generale risulta essere già regolamentata dalla L.R. 26.10.1977, n.32, e del terzo comma in quanto la materia ivi trattata è già disciplinata da apposite norme di legge.-
- Art. 3 - Si propone la soppressione del quinto comma dello articolo 44 in quanto la materia ivi trattata è già disciplinata da apposite norme di legge.-
- Art. 4 - Il primo comma dell'articolo 48, in adeguamento alla normativa di cui all'art.17 della Legge Regionale 13 marzo 1980, n.16, non risultando già operata la scelta in ordine alla suddivisione del lavoro settimanale in 5 o 6 giornate, deve contenere la previsione che il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario per ferie di 26 o 30 giornate. Per effetto di tanto si propone il conseguente necessario emendamento.-
- Art. 5 - Si propone la soppressione dell'art.52 in quanto la materia in esso trattata, risulta essere già prevista dal precedente art.49.
- Art. 6 - In ordine alla riammissione in servizio del dipendente cessato dal servizio per dispensa, per dimissioni, per motivi di salute o per decadenza, prevista dall'art.76, si ritiene necessario introdurre l'emendamento per effetto del quale, oltre al possesso dei prescritti requisiti, deve essere accertata la disponibilità del relativo posto in organico.
- Art. 7 - La Legge Regionale 28.10.1977, n.32, pubblicata in Bollettino Ufficiale n.81 del 17 novembre 1977 istituiva l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia. La decorrenza ai soli fini giuridici dell'inquadramento del personale dipendente



dell'E.R.S.A.P. non può, retroagire alla stessa data di entrata in vigore della richiamata legge che, come si è detto, istituisce lo stesso Ente. Per effetto di tanto <sup>te</sup> ne propone il conseguente necessario emendamento che, modificando la decorrenza giuridica, mantiene, ai sensi del 4 comma dell'art.25 della L.R. 32/1977, la decorrenza degli effetti economici alla data dell'1.1.1977.-

Art. 8 - Il riassorbimento dell'assegno personale deve avvenire con i successivi miglioramenti economici. Per effetto di tanto si propone il conseguente emendamento.-

Art. 9 • Art. 10 - Gli emendamenti proposti riguardano la correzione di materiali errori avvenuti nella dattiloscrittura del testo.-

Art.11 - La Tabella F) - "tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite dall'Ente ed il livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.1977-30.9.1978 " - deve essere corrispondente ed adeguata alla tabella che all'epoca era vigente per gli stessi dipendenti della Regione Puglia. Per effetto di tanto se ne propone la conseguente sua sostituzione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso all'II Commissione Consiliare permanente il 22.3.82